

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI  
16 settembre 2019

Alle aziende associate

## **REDDITO DI CITTADINANZA E LAVORO IRREGOLARE: MAXI SANZIONE PER IL DATORE DI LAVORO**

Facciamo seguito alle nostre circolari n. 92/2019 e n. 153/2019 per segnalare che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl), con la nota n. 7964/2019, abbia fornito chiarimenti in merito all'applicazione, per i datori di lavoro, della maxi sanzione maggiorata in caso di impiego irregolare di lavoratori che ricevono il Reddito di Cittadinanza.

Ha chiarito in sostanza l'Ispettorato che, in caso di impiego irregolare di lavoratori subordinati membri di un nucleo familiare beneficiario del Reddito di Cittadinanza, al datore di lavoro viene comminata la maxi sanzione con importo maggiorato del 20%.

### **Maxi sanzione per lavoro nero**

La maxi sanzione si applica (fermo restando l'applicazione di tutte le altre sanzioni già previste dalla normativa vigente) nel caso di impiego di lavoratori subordinati senza l'effettuazione, da parte del datore di lavoro, di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro privato. Alla luce delle modifiche apportate dal "Decreto Crescita" (DL n. 34/2019 convertito dalla legge n. 58/2019), la maxi sanzione è aumentata del 20% se sono impiegati:

- **lavoratori extracomunitari** privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure con permesso di soggiorno revocato o annullato;
- **minori** in età non lavorativa;
- **impiego di lavoratori beneficiari del Reddito di Cittadinanza.**

Nei casi sopra delineati, la maxi sanzione è pari ad un importo che va:

- a) da 2.160 a 12.960 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo;
- b) da 4.320 a 25.920 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo;
- c) da 8.640 euro a 51.840 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore per oltre 60 giorni di lavoro effettivo.

La novità chiarita dall'Ispettorato è che la maggiorazione si applica, non solo nell'ipotesi in cui il lavoratore "in nero" sia l'effettivo richiedente del reddito, ma anche qualora lo stesso appartenga comunque al nucleo familiare beneficiario.

### **Ipotesi di reato a carico del lavoratore**

La violazione delle regole poste a presidio dell'erogazione del Reddito di Cittadinanza (art. 7 legge n. 26/2019), comportano anche per il lavoratore (o a carico del richiedente) ed a seconda del tipo di violazione commessa, effetti penali, revoca o decadenza dal beneficio, oppure la sua riduzione.

Le ipotesi di reato sono configurabili:

- a carico del richiedente nel caso in cui lo stesso soggetto o un altro componente del nucleo familiare, abbia fornito informazioni non vere all'atto della presentazione della domanda e non abbia integrato, entro 30 giorni dalla stessa, le informazioni rese tramite il modello Rdc-Com ridotto. Ciò in caso di attività lavorativa "in nero" svolta prima della presentazione della domanda di Rdc da parte di uno dei componenti del nucleo e in ragione della quale sia stato percepito reddito non comunicato all'Inps attraverso il modello Rdc-Com ridotto;
- a carico del lavoratore, anche se diverso dal richiedente, se l'attività lavorativa "in nero" è iniziata dopo la presentazione della domanda di reddito e la stessa non sia stata integrata con le informazioni relative ai compensi percepiti con il modello Rdc-Com esteso.

**Allegato: nota Inl n. 7964/2019**

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI  
Tel. 059-894811 – f.vecchi@confapiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi  
Direttore  
Confapi Emilia

